

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Bonus aggregazioni: ancora dubbi sulla tipologia di interpello da presentare alle Entrate

di Domenico Santoro, Gianluca Cristofori

Seminario di specializzazione

ORGANO DI CONTROLLO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: NOMINA, VIGILANZA, VERIFICHE E RELAZIONE ANNUALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, l'[articolo 11, comma 6, D.L. 34/2019](#) reca una **disciplina antielusiva specifica** in materia di “bonus aggregazioni”, prevedendo la decadenza dall’agevolazione nelle ipotesi in cui, **nei primi quattro periodi d’imposta** dal perfezionamento dell’operazione straordinaria agevolata, **il soggetto avente causa dall’operazione (incorporante, beneficiaria o conferitaria)**:

- **perfezioni un’ulteriore operazione straordinaria** tra quelle previste dal Titolo III, Capi III e IV, del Tuir, ovverosia trasformazione (omogenea o eterogenea), fusione, scissione, conferimento d’azienda, conferimento di partecipazioni di controllo, scambio di partecipazioni di controllo o di partecipazioni “qualificate” nell’accezione di cui al nuovo [comma 2-bis dell’articolo 177 Tuir](#);
- **ceda i beni** precedentemente iscritti o rivalutati a titolo gratuito per effetto dell’agevolazione.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per l’analoga previgente **disciplina agevolativa** ([circolare 16/E/2007](#)), “[...] la norma in esame vuole **evitare** che la società beneficiaria del “bonus aggregazioni” possa “**trasferire**” il beneficio fiscale **ad altro soggetto privo dei requisiti**, in tal modo raggirando” i **presupposti soggettivi e oggettivi** previsti per l’applicabilità del beneficio.

Qualora il soggetto avente causa dall’**operazione straordinaria agevolata** (incorporante, beneficiaria o conferitaria) ricada in una delle fattispecie in grado di determinare la **decadenza dal “bonus aggregazioni”** può, tuttavia, chiedere la **disapplicazione** della menzionata disciplina antielusiva specifica, mediante la presentazione di un’**istanza di interpello “disapplicativo”** di cui all’[articolo 11, comma 2, L. 212/2000](#), dimostrando che – nel caso concreto – l’intenzione di porre in essere un’ulteriore operazione straordinaria, ovvero di cedere i beni in precedenza “rivalutati” a titolo gratuito, risponde a un **preciso obiettivo economico-imprenditoriale**, non essendo invece posta in essere per usufruire in modo indebito del regime agevolativo.

In merito, preme portare all'attenzione che - già nelle more della previgente disciplina agevolativa - l'Agenzia delle Entrate (con la [circolare 16/E/2007](#)) aveva ritenuto che, “*Considerato che l'aggiramento delle norme disciplinanti i presupposti dell'agevolazione può attuarsi attraverso ulteriori operazioni poste in essere non solo dalla società risultante dall'aggregazione, ma anche mediante speculari operazioni effettuate dai soci [...] deve ritenersi che anche queste ultime operazioni possono comportare la decadenza dall'agevolazione. In tal caso anche il socio presenterà istanza di interpello*”.

Tale presa di posizione è stata di recente ribadita dalla **Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate**, con la [risposta all'istanza di interpello n. 194 del 18.03.2021](#), avente per oggetto un'operazione di “**concentrazione**” tra due società terze (Beta e Gamma), realizzata mediante la costituzione di una società (Alfa) alla quale hanno conferito ciascuna un ramo d'azienda, cui ha fatto seguito la **cessione** da parte di Beta alla controllata di Gamma (Gamma Italia) di una frazione della quota di partecipazione dalla stessa detenuta nella conferitaria (Alfa).

In tale occasione è stato, infatti, ribadito che “[...] *l'intervenuta cessione di partecipazioni da parte di uno dei soci successivamente al rappresentato conferimento potenzialmente agevolabile comporterebbe, come chiarito nella suddetta circolare n. 16/E del 2007, la decadenza dal beneficio fiscale in argomento, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212*”.

Detto in altri termini, a parere dell'Agenzia delle Entrate, non solo le **operazioni** poste in essere dal **soggetto avente causa dall'operazione straordinaria** che beneficia del “**bonus aggregazioni**”, ma anche le operazioni poste in essere dai **relativi soci** possono generare **l'aggiramento delle norme che dettano le condizioni** al ricorrere delle quali il Legislatore ha ritenuto di attribuire siffatta agevolazione; aspetto che, di per sé, appare del tutto condivisibile.

Ciò che, tuttavia, non appare condivisibile è che qualora si sia in presenza di **un'operazione posta in essere dai soci**, potenzialmente in grado di determinare **l'aggiramento dei requisiti** (soggettivo e oggettivo) per fruire dell'agevolazione, si possa determinare un'**automatica decadenza dall'agevolazione**, alla stregua di quanto previsto dalla disciplina antielusiva specifica di cui all'[articolo 11, comma 6, D.L. 34/2019](#). Tanto che, secondo la tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, in una simile fattispecie il contribuente – il riferimento parrebbe essere alla **società avente causa dall'operazione**, la quale beneficia del “**bonus aggregazioni**” (e non ai soci della stessa come paventato dall'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 16/E/2007](#)) – sarebbe tenuto a presentare un'**istanza di interpello disapplicativo** ai sensi dell'[articolo 11, comma 2, L. 212/2000](#).

Tale tesi interpretativa appare opinabile, dal momento che l'Agenzia delle Entrate finisce per **ampliare**, in via analogica, **l'ambito di applicazione della disciplina antielusiva specifica** prevista normativamente dall'[articolo 11, comma 6, D.L. 34/2019](#), che - si rammenta - trova applicazione soltanto nel caso in cui il **soggetto avente causa dall'operazione** (incorporante, beneficiaria o conferitaria), nell'arco temporale preso a riferimento, perfezioni **un'ulteriore**

operazione straordinaria o ceda i beni precedentemente iscritti o rivalutati, senza mai prevedere alcun meccanismo di decadenza per le operazioni eventualmente poste in essere dai soci.

Tale tesi interpretativa appare, inoltre, **opinabile** anche ove si consideri che, dando credito a tale tesi, **per evitare la decadenza dal beneficio** il contribuente sarebbe tenuto a presentare una (obbligatoria) **istanza di interpello di tipo disapplicativo** (ex **articolo 11, comma 2, L. 212/2000**), pena l'irrogazione di una **sanzione da euro 2.000 a euro 20.000**, applicata in misura raddoppiata qualora l'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, **disconosca la spettanza della disapplicazione** (ex [articolo 11, comma 7-ter, D.Lgs. 471/1997](#)), in luogo di una (facoltativa) istanza di **interpello anti-abuso** (ex [articolo 11, comma 1, lett. c, L. 212/2000](#)), a fronte di una fattispecie che potrebbe sì astrattamente determinare l'aggiramento dei requisiti (soggettivo e oggettivo) per fruire dell'agevolazione, ma che non è stata affatto contemplata dal Legislatore.

Tale tesi interpretativa appare, vieppiù, **opinabile** ove si consideri che – secondo la tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate – il contribuente raggiunto da una successiva attività di verifica e accertamento fiscale **non godrebbe delle garanzie procedurali previste dall'articolo 10-bis L. 212/2000**, come – a mero titolo esemplificativo – il **contraddittorio “rafforzato”**, l'attivazione della **riscossione provvisoria in pendenza di giudizio** solo a seguito dell'eventuale pronuncia avversa della Commissione Tributaria Provinciale e il **diverso regime sanzionatorio previsto per le condotte in abuso del diritto**.

Si auspica, pertanto, che il condivisibile obiettivo di censurare anche le operazioni non contemplate dall'[articolo 11, comma 6, D.L. 34/2019](#), astrattamente idonee a determinare l'aggiramento dei requisiti (soggettivo e oggettivo) per fruire del **“bonus aggregazioni”**, sia perseguito con lo **strumento appositamente previsto dal Legislatore** in simili circostanze, ovverosia la **disciplina anti-abuso** prevista dall'[articolo 10-bis L. 212/2000](#), e non estendendo - oltre il dato normativo - il perimetro di applicazione della disciplina anti-elusiva specifica.

Del resto, nel senso auspicato, si è già espressa la stessa Agenzia delle Entrate in merito alla disciplina antielusiva prevista per l'agevolazione Ace dall'[articolo 10 D.M. 03.08.2017](#), precisando, condivisibilmente, che **“Le fattispecie considerate dall'articolo 10 del decreto Ace non esauriscono i casi di operazioni di capitalizzazione societaria idonee a generare un incremento dell'agevolazione Ace che possono dare luogo a fenomeni di elusione fiscale. In tale ottica va valutata, caso per caso, l'ordinaria applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 [attuale articolo 10-bis L. 212/2000]”** ([circolare 21/E/2015](#)).